AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI CARTELLE FONDIARIE A FRONTE DEGLI SCARTI RATEIZZATI SUI MUTUI EDILIZI

Art. unico

Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purche' le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Versione in vigore dal 4 maggio 1969, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti rateizzati sui mutui edilizi
Estremi	Legge 27 marzo 1969, n. 120
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-all-emissione-di-cartelle-fondiarie-a-fronte-degli/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it